



APS

# STATUTO 2020

Approvato  
dal Congresso nazionale statutario straordinario  
nella seduta del 27 Ottobre 2020

## **PROLOGO**

---

### **Titolo I - Definizione e struttura dell'Associazione**

---

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura, patrimonio**

---

**Art. 2 - Sede**

---

**Art. 3 - Durata e carattere dell'Associazione Art. 4 - Scopi dell'Associazione**

---

**Art. 4 - Scopi dell'Associazione**

---

**ART. 5 - Attività diverse e raccolta fondi**

---

### **Titolo II - Strutture di Cittadinanzattiva APS**

---

**ART. 6 - Enti associati, numero e procedure di ammissione**

---

**Art. 7 - Diritti ed obblighi degli Enti associati a Cittadinanzattiva APS.**

---

**Art. 8 - Perdita della qualità di associato**

---

**Art. 9 - Requisiti per la costituzione degli Enti associati a Cittadinanzattiva APS**

---

### **Titolo III - Norme generali e Organi della struttura**

---

**Art. 10 - Organi ed altre funzioni**

---

**Art. 11 - Assemblea degli Enti associati**

---

**Art. 12 - Competenze dell'Assemblea degli Associati**

---

**Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

---

**Art. 14 - L'Organo di Amministrazione**

---

**Art. 15 - Convocazione dell'Organo di Amministrazione**

---

**Art. 16 - Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione**

---

**Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione**

---

### **Titolo IV - Organi di governo, di controllo e vigilanza**

---

**Art. 18 - Il Segretario Generale-legale rappresentante di Cittadinanzattiva APS**

---

**Art. 19 - Organo di Controllo**

---

**Art. 20 - Competenze dell'Organo di Controllo**

---

**Art. 21 - Revisore legale**

---

### **Titolo V - Altri Organi**

---

**Art. 22 - Il Presidente dell'Assemblea degli Associati di Cittadinanzattiva**

---

**Art. 23 - Forum dei Coordinatori delle Assemblee Territoriali**

---

**Art. 24 - Il Collegio Nazionale di Garanzia**

---

**Art. 25 - Le reti**

---

### **TITOLO VI - Incompatibilità, conflitto di interessi, esclusione, revoca di incarichi e mozioni di sfiducia**

---

**Art. 26 - Incompatibilità e conflitto di interessi**

---

**Art. 27 - Esclusione**

---

[Art. 28 - Revoca di incarichi e mozioni di sfiducia](#)

**TITOLO VI – Simboli, patrimonio e responsabilità. Bilanci, scritture contabili e registri obbligatori**

[Art. 29 - Simboli](#)

[Art. 30 - Patrimonio ed entrate](#)

[Art. 31 - Bilancio consuntivo e preventivo](#)

[Art. 32 – Bilancio Sociale](#)

[Art. 33 – Libri sociali obbligatori](#)

[Art. 34 - Avanzi di gestione](#)

**TITOLO VIII - Disposizioni transitorie, norme di rinvio ed entrata in vigore**

[Art. 36 - Disposizioni transitorie](#)

[Art. 37 - Rinvio](#)

[Art. 38 - Entrata in vigore](#)

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

## STATUTO DI CITTADINANZATTIVA APS 2020

### PROLOGO

Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, anche attraverso attività di conciliazione e mediazione sociale, azioni di tutela diretta o con iniziative dirette all'affermazione di un nuovo diritto.

### **Titolo I- Definizione e struttura dell'Associazione**

#### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura, patrimonio**

1.1- L'Associazione Cittadinanzattiva APS, costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, il 3 Aprile 1981 con il nome "Movimento federativo Democratico" con atto del Dr Maria Antonia Russo, Notaio in Roma (Repertorio n. 21460, Raccolta n. 6450, Registrato in Roma in data 23-04-81), denominata successivamente "Cittadinanzattiva onlus" come da Atto depositato il 26 Luglio 2000 innanzi al Dr Massimo Maria Panvini Rosati - Notaio in Roma iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (Repertorio n. 46491, Raccolta n. 13005, Registrato in Roma l'1-08-2000), iscritta all'Anagrafe unica onlus dal 19 Febbraio 1998; risulta iscritta al numero 137 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 04/06/2007 ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000 n. 383 - a seguito delle modifiche statutarie per la qualifica di Ente del Terzo Settore disposte con d.lgs.117/2017 e successive modifiche – assume la denominazione di "Cittadinanzattiva Associazione di Promozione Sociale. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico. L'Associazione può utilizzare la formula abbreviata di "Cittadinanzattiva APS".

1.2 - L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta ed è iscritta al Numero REA: RM - 1167620 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma. L'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche è disciplinata dall'Articolo 22 comma 1bis D.lgs 117/2017.

1.3 – Per il patrimonio si fa rinvio a quanto espressamente previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

#### **Art. 2 - Sede**

2.1 - L'Associazione ha sede in Roma Via Cereate 6 - CAP 00183.

L'Organo di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, delibera il trasferimento della sede legale.

### **Art. 3 - Durata e carattere dell'Associazione**

3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei rappresentanti degli Enti associati a mente del successivo art. 12.1 lett.r).

3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra cui quelle all'art. 4 del presente Statuto.

3.3 - "Cittadinanzattiva APS" è Associazione di Promozione Sociale ai Sensi dell'art.35.1 del D.Lgs 117/2017.

### **Art. 4 - Scopi dell'Associazione**

4.1 – Cittadinanzattiva APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità associativa, mediante lo svolgimento in favore dei propri enti associati, di loro aderenti e familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti associati ed iscritti nei rispettivi Libri degli Enti associati e Registri dei Volontari, così come annualmente comunicati a Cittadinanzattiva APS.

Cittadinanzattiva APS è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dei settori delle attività di interesse generale, e per la promozione delle pari opportunità.

Cittadinanzattiva APS, nello spirito dell'articolo 118 della Costituzione Italiana, accoglie e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e enti associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà.

Cittadinanzattiva APS agisce inoltre per la lotta agli sprechi e alla corruzione, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute, dell'istruzione, della qualità di vita, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

4.2 - Cittadinanzattiva APS svolge, in coerenza con l'art. 5 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative per la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art. 5 comma 1 (CTS));
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività di protezione civile, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i ed y Art. 5 comma 1 CTS);
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art. 5 comma 1 CTS);

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lettera r art. 5 comma 1 CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v art. 5 comma 1 CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z art. 5 comma 1 CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w Articolo 5.1 CTS);
- ponendosi all'interno del vasto movimento consumeristico, Cittadinanzattiva APS ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

#### 4.3 - CITTADINANZATTIVA APS inoltre e per i fini di cui sopra:

- afferma in Italia e in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni associative e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche;
- accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione e tutela di beni comuni;
- promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione: in particolare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e altri operatori;
- promuove la solidarietà e la giustizia associativa e sostiene azioni volte a rimuovere situazioni di discriminazione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;
- svolge attività nei settori della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- promuove inoltre la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;
- incentiva lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- realizza e pratica forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- si impegna per la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti enti associati a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
- più in generale, si impegna in tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali,

ricreative e formative per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione;

- nel perseguimento dei fini di cui sopra, Cittadinanzattiva APS, nel rispetto della vigente normativa di settore, può rilasciare crediti formativi a favore di studenti che abbiano svolto attività di volontariato nell'Associazione.

4.4 - In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto il legale rappresentante di Cittadinanzattiva APS può agire e stare in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

4.5 – Nome, simboli, segni e marchi di Cittadinanzattiva APS sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche dai soggetti che ricoprono cariche e funzioni, nel rispetto dei vincoli previsti dal presente Statuto e secondo l'Atto Regolamentare attuativo.

4.6 - L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli enti associati secondo le norme del presente Statuto e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualità e della quota enti associati.

#### **ART. 5 – Attività diverse e raccolta fondi**

5.1 - L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017, dalla normativa vigente ed a mente dell'articolo 12.1 lettera t) del presente Statuto.

5.2 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Titolo II**

#### **ART. 6 – Enti associati, numero e procedure di ammissione**

6.1 - L'organizzazione è a carattere aperto. Il numero degli Enti associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

6.2 - Gli Enti associati sono le singole Associazioni Regionali di Cittadinanzattiva (comunque costituiti come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ) e altri Enti del Terzo Settore (vedi articolo 7.2 lettera c)) o senza scopo di lucro che si riconoscono nel presente Statuto e negli allegati Codice di condotta e Carta di identità (All.ti A e B) e che posseggano i requisiti determinati nell'apposita sezione dell'Atto Regolamentare attuativo. Le Associazioni regionali di Cittadinanzattiva APS o ODV, non possono essere più di una per regione.

6.3 - L'iscrizione all'Associazione Cittadinanzattiva APS avviene con la presentazione della relativa domanda al Segretario Generale-legale rappresentante secondo modalità stabilite nell'Atto regolamentare attuativo.

6.4 - L'ammissione è deliberata, alla prima seduta utile, dall'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato Ente associando. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Enti associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo.

6.5 - Il rigetto dell'istanza di ammissione nei confronti dell'aspirante nuovo associato deve essere motivato con delibera dell'Organo Amministrativo e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale di Garanzia a mente dell'art. 24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS.

6.6 - L'Organo Amministrativo cura che il numero dei singoli Enti, costituiti - o costituendi - come altri Enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs.117/2017, o Enti senza scopo di lucro, e richiedenti iscrizione al Libro degli Enti associati di Cittadinanzattiva APS, sia inferiore al 50% degli Enti associati, riferendo in merito all'Assemblea.

6.7 - L'Assemblea degli Enti associati, su proposta dell'Organo Amministrativo, può nominare associati benemeriti tra persone o Istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio civico e/o scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione. Gli associati benemeriti partecipano all'Assemblea dell'associazione senza diritto di voto.

#### **Art. 7 – Diritti ed obblighi degli Enti associati a Cittadinanzattiva APS.**

7.1 - Gli Enti associati hanno il diritto di :

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi tramite loro rispettivi rappresentanti;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- h) prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

7.2 - Gli Enti associati hanno l'obbligo di :

- a) rispettare il presente Statuto, la Carta di identità, il Codice di condotta e gli Atti Regolamentari;
- b) adottare lo Statuto regionale tipo secondo lo schema approvato dall'Assemblea degli Enti associati, per quanto attiene agli Enti associati di Cittadinanzattiva I livello;
- c) uniformare i principi del proprio statuto a quelli di Cittadinanzattiva APS, per quanto attiene agli altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro eventualmente richiedenti l'ammissione quali enti associati;
- d) far sì che i volontari che operano non occasionalmente all'interno dell'Ente associato svolgano la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,



- senza fini di lucro, anche indiretto;
- e) inviare a Cittadinanzattiva APS il bilancio di esercizio approvato, l'elenco digitale delle persone fisiche aderenti e quello dei volontari - operanti in maniera non occasionale – quali risultano rispettivamente dal Libro degli Enti associati e dal Registro dei volontari, secondo le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
  - f) inviare all'Organo di Amministrazione ogni informazione o documentazione relativa allo svolgimento della propria attività;
  - g) versare, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota annualmente stabilita dall'Assemblea degli Enti associati, su proposta dell'Organo di Amministrazione, proposta che tenga conto di tutte le quote versate annualmente dai singoli aderenti- persone fisiche agli Enti associati.

### **Art 8 – Perdita della qualità di Ente associato**

La qualifica di Ente associato a Cittadinanzattiva APS si perde decadenza, per recesso o esclusione.

8.1 L'Ente associato decade automaticamente dalla sua qualità di socio, in caso di mancato versamento della quota annuale di adesione.

8.2 - L'Ente associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione Cittadinanzattiva APS deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Segretario Generale-legale rappresentante che riferisce all'Organo di Amministrazione di cui al successivo articolo 14, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Ente associato e da annotare sul libro degli Enti associati.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

8.3 - L'Ente associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Atti Regolamentari interni e alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, ed in altri gravi casi come a titolo esemplificativo quali: mancato invio entro i termini a Cittadinanzattiva APS del bilancio approvato e dell'elenco degli aderenti persone fisiche e dei volontari regolarmente operanti; violazione delle regole sulle incompatibilità e i conflitti di interesse; violazione del Codice di condotta; mancata iscrizione al RUNTS ove obbligatoria per legge; violazione delle regole disciplinanti l'uso dei nomi, dei simboli, dei segni e dei marchi di Cittadinanzattiva APS, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea dei associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'Ente interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato che potrà presentare ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia di Cittadinanzattiva APS che si esprimerà ai sensi dell'articolo 24.

8.4 - I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Salvo previsto dal superiore articolo 6.5, le somme versate dall'Associato a titolo di quota Enti associati non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Enti associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e perdono ogni diritto di utilizzo del

nome, dei segni, dei simboli e dei marchi, delle sedi e delle strutture che rientrano, ad ogni effetto, nella piena disponibilità di Cittadinanzattiva APS.

### **Art. 9 – Requisiti per la costituzione degli Enti associati a Cittadinanzattiva APS**

I requisiti per la costituzione degli Enti associati a Cittadinanzattiva sono disciplinati dall'apposito articolato nell'Atto Regolamentare attuativo.

## **Titolo III**

### **Norme generali e Organi della struttura**

#### **Art. 10 – Organi ed altre funzioni**

10.1 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea degli Enti associati;
- 2) Organo di Amministrazione;
- 3) Segretario Generale-legale rappresentante;
- 4) Organo di Controllo;
- 5) Revisore legale dei conti.

10.2 - Altri Organi sono :

- 6) Presidente dell'Assemblea degli Enti associati di Cittadinanzattiva APS;
- 7) Collegio Nazionale di Garanzia (CNG);
- 8) Forum dei Coordinatori delle Assemblee Territoriali;
- 9) Reti.

10.3 - Contribuiscono alla esecuzione e attuazione delle decisioni politiche assunte dagli Organi di cui all'articolo 10.1 il Forum dei Coordinatori delle Assemblee Territoriali ed i Coordinatori delle Reti disciplinate dal successivo articolo 25.

10.4 – Le norme per la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per l'assunzione delle cariche sono disciplinate nell'apposita sezione dell'Atto Regolamentare attuativo nel rispetto della Legge e del presente Statuto.

10.5 - Il mandato di ogni singolo Organo elettivo monocratico è quadriennale e può essere confermato per un solo successivo quadriennio.

10.6 - I componenti, sia eletti che di diritto, degli Organi collegiali dell'Associazione decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze consecutive. Ne dà loro comunicazione il Segretario Generale–legale rappresentante, il quale provvede contestualmente a convocare gli Organi collegiali di riferimento per la loro sostituzione o a segnalare l'intervenuta decadenza all'Ente Associato di riferimento per la sostituzione del rappresentante decaduto in seno all'Assemblea degli Enti associati.

10.7 – Tutte le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche da remoto tramite sistemi e procedure disciplinate in apposito Atto Regolamentare attuativo, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

10.8 – Tutti i componenti gli organi statutari agiscono a titolo gratuito, salvo previsto dagli articoli 17 e 36 del CTS.

### **Art. 11 – Assemblea degli Enti associati**

11.1 - Alle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria dell'Associazione partecipano con diritto di voto gli Enti associati in regola con il versamento della quota annuale e iscritti nel Libro degli Enti associati da almeno tre mesi. A ciascuno degli Enti associati è attribuito un numero di voti fino al massimo di 5 (numero di voti da calcolare in modo ponderato sulla base del numero di aderenti) con contestuale attribuzione di seggi in sede di Assemblea - in proporzione degli associati/aderenti ai singoli Enti associati, secondo quanto dispone l'Atto regolamentare attuativo.

Il voto per delega non è ammesso.

11.2 - I componenti degli altri Organi collegiali e gli Associati benemeriti possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

11.3 - L'Assemblea degli Enti associati è convocata ed è presieduta dal Presidente dell'Assemblea degli Enti associati di cui all'articolo 22 o in sua assenza dal Vice Presidente.

In assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta da chi venga designato dalla maggioranza dei rappresentanti degli Enti Associati presenti.

11.4 – Il Segretario Generale-legale rappresentante ed il Presidente dell'Assemblea degli Enti associati sono membri di diritto dell'Assemblea, con diritto di voto.

Qualora i predetti siano eletti tra i Rappresentanti indicati dagli Enti Associati in seno all'Assemblea, decadono automaticamente dalla carica di rappresentanti regionali e sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Associazioni regionali di provenienza.

11.5 - I lavori dell'Assemblea sono regolati dall'apposita sezione dell'Atto regolamentare.

### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea degli Enti associati**

12.1 - L'Assemblea degli Enti associati:

- a) elegge il Segretario Generale-legale rappresentante dell'Associazione e delibera in merito ad una sua eventuale revoca o decadenza;
- b) elegge il Presidente dell'Assemblea degli Enti associati e delibera in merito ad una sua eventuale revoca o decadenza. Ove previsto, su sua proposta, nomina un vice Presidente.
- c) elegge e si occupa delle procedure di revoca dei membri dell'Organo di Amministrazione,
- d) elegge e si occupa delle procedure di revoca dei membri del Collegio Nazionale di Garanzia;
- e) delibera, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'esclusione di Enti associati nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) nomina e revoca i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, ovvero un membro effettivo e uno supplente in caso di scelta per un Organo di controllo monocratico;

- g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previsto in via facoltativa ovvero nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- h) discute e delibera l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;
- i) determina la quota annuale dell'Associazione, su proposta della Organo di Amministrazione;
- l) delibera la richiesta agli Enti associati di contributi straordinari, con riferimento a particolari progetti di rilevanza nazionale o in presenza di circostanze eccezionali;
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti e delibera su mozioni di sfiducia secondo le norme dell'Atto Regolamentare attuativo;
- n) approva gli Atti Regolamentari attuativi dello Statuto compreso l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ;
- p) formula le linee strategiche di mandato e delibera annualmente il programma delle attività associative proposte dall'Organo di Amministrazione;
- q) delibera sulle modifiche dello Statuto e/o dell'Atto costitutivo;
- r) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- s) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.
- t) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

## 12.2 Quorum costitutivi e deliberativi

Fatte salve specifiche previsioni normative, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti degli Enti associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei rappresentanti degli Enti Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei rappresentanti degli Enti Associati.

## **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea degli Enti associati**

13.1 - L'Assemblea degli Enti associati è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea degli Enti associati di cui all'articolo 22, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti dal presente Statuto.

13.2 - L'Assemblea degli Enti associati viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 31 maggio, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali alle scadenze quadriennali.

13.3 - L'Assemblea degli Enti associati può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) su richiesta del Segretario Generale-legale rappresentante;
- b) per decisione dell'Organo di Amministrazione;
- c) su richiesta motivata di almeno un decimo dei rappresentanti degli Enti associati;
- d) su richiesta motivata dell'Organo di Controllo.

13.4 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate a mezzo avviso per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo anche informatico che possa garantire l'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno quindici giorni (ridotti a tre nei casi di motivata urgenza); invito da inviarsi ai legali rappresentanti degli Enti associati. L'avviso dovrà essere inviato altresì ai componenti dell'Organo amministrativo, al Segretario Generale- legale rappresentante ed ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno concertato con il Segretario Generale-legale rappresentante, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

13.5 - La seconda convocazione non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione;

13.6 - Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali, deve essere sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal membro verbalizzante.

#### **Art. 14 – L'Organo di Amministrazione**

14.1 - L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri di cui la maggioranza eletta tra le persone fisiche indicate dagli Enti associati tra i rappresentanti degli stessi Enti in seno all'Assemblea degli Enti associati. Gli eletti all'Organo di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica di rappresentanti regionali in seno all'Assemblea e sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Associazioni regionali di provenienza. La rimanente quota dei membri dell'Organo di Amministrazione è nominata dal Segretario Generale-legale rappresentante.

Il Segretario Generale-legale rappresentante fa parte di diritto dell'Organo di Amministrazione, ne presiede le adunanze ed ha diritto di voto.

L'Organo di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale-legale rappresentante, nomina tra i suoi membri un segretario amministrativo nonché uno o due Vice del Segretario Generale-legale rappresentante nei casi di sua assenza.

14.2 - I membri dell'Organo di Amministrazione svolgono, oltre ai compiti conferiti allo stesso ai sensi dell'articolo 17, attività di collegamento tra gli Enti associati e Cittadinanzattiva APS; essi si adoperano altresì affinché l'attività degli Enti associati si svolga in armonia con le disposizioni del presente Statuto e con le deliberazioni degli Organi associativi, perseguendo finalità ed obiettivi comuni, nonché per evitare

l'insorgere di eventuali conflitti.

14.3 – L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative. I membri dell'Organo di Amministrazione decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive.

14.4 – Se, per qualsiasi causa, vengono a cessare uno o più membri, si procede ai sensi del precedente articolo 14.1 per la loro sostituzione.

14.5 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'intero Organo di Amministrazione cessa dall'ufficio; il Segretario Generale-legale rappresentante ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea degli Enti associati o, in sua mancanza, al suo Vice, che procede alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo di Amministrazione.

Nelle more della riunione dell'Assemblea degli Enti associati l'Organo di Amministrazione rimane in carica per la sola gestione ordinaria.

#### **Art. 15 - Convocazione dell'Organo di Amministrazione**

15.1 - L'Organo di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno quattro volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Segretario Generale-legale rappresentante lo ritenga necessario o quando allo stesso Segretario Generale-legale rappresentante ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti l'Organo di Controllo.

15.2 - Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano con ricevuta, per posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo anche informatico che possa garantire l'avvenuta ricezione e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

15.3 - L'Organo di Amministrazione viene convocato dal Segretario Generale -legale rappresentante con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza motivata, la convocazione può essere effettuata almeno quarantotto ore prima del giorno della seduta.

#### **Art. 16 - Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione**

16.1 - Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Segretario Generale-legale rappresentante o, in sua assenza, da uno dei due Vice. Non è consentita la partecipazione per delega.

16.2 – L'Organo di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale-legale rappresentante.

16.3 - Alle adunanze dell'Organo di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Presidente dell'Assemblea degli Enti associati.

16.4 - Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali dell'Organo di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Segretario Generale-legale rappresentante e dal membro verbalizzante.

## **Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione**

17.1 - All'Organo di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Segretario Generale-legale rappresentante;
- b) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Enti associati, ogni atto necessario ed opportuno per le Assemblee straordinarie, comprese le proposte di modifica statutaria; in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, l'Organo di Amministrazione assicura la gestione in modalità di esercizio provvisorio;
- c) proporre all'Assemblea degli Enti associati la quota annuale di associazione;
- d) formulare, avvalendosi del contributo dei coordinatori delle Reti e della consultazione del Forum dei Coordinatori delle Assemblee territoriali, il programma annuale delle attività associative sulla base delle linee strategiche di mandato approvate dall'Assemblea degli Enti associati e dal Forum dei Coordinatori delle Assemblee territoriali in occasione del rinnovo delle cariche.
- e) nominare, su proposta del Segretario Generale-legale rappresentante, gli eventuali coordinatori delle Reti, provvedendo alle eventuali sostituzioni;
- f) deliberare su stipula, esecuzione, modifica e risoluzione di contratti, compresi i contratti di lavoro, e convenzioni, su atti e operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ivi compresa l'accettazione di donazioni ed eredità e il conseguimento di legati e, infine, attuare tutte le iniziative del caso, la cui formalizzazione compete al Segretario Generale-legale rappresentante.
- g) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea degli Enti associati a norma di Statuto o di legge e sugli altri argomenti previsti nel presente Statuto;
- h) aggiornare, per sottoporli alla successiva decisione dell'Assemblea degli Enti associati, gli Atti Regolamentari dell'Associazione, al fine di disciplinare, in coerenza con il presente Statuto, le procedure per la costituzione, il funzionamento e il riconoscimento delle Associazioni regionali, le iniziative e gli eventi di Cittadinanzattiva, l'uso dei loghi, dei segni e dei marchi di Cittadinanzattiva APS, nonché aggiornare il Codice di Condotta ed ogni altro atto che come questo sia parte integrante del presente Statuto per le successive delibere assembleari;
- i) svolgere, unitamente al Segretario Generale-legale rappresentante le attività di vigilanza e controllo sugli Enti associati, ai sensi dei successivi articoli 26, 27, 28;
- j) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Enti associati;
- k) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Enti associati; per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- l) deliberare sull'ammissione di nuovi Enti associati;
- m) istruire le procedure per l'esclusione degli Enti associati per la successiva decisione dell'Assemblea degli Enti associati;

n) deliberare le azioni cautelari nei confronti degli Enti associati in caso di violazione dello Statuto e di norme da esso richiamate.

17.2- Detti poteri, per la gestione operativa ordinaria e per specifici e determinati affari, possono essere delegati al Segretario Generale-legale rappresentante.

### **Art. 18 - Il Segretario Generale-legale rappresentante di Cittadinanzattiva APS**

18.1 - Il Segretario Generale-legale rappresentante è eletto dall'Assemblea degli Enti associati tra tutti aderenti agli Enti associati, a maggioranza dei presenti, secondo le modalità disciplinate nell'apposita sezione dell'Atto regolamentare.

18.2 - Il Segretario Generale-legale rappresentante ha la rappresentanza legale e processuale di Cittadinanzattiva APS a tutti gli effetti ed in tutte le sedi giudiziarie. A tale riguardo, egli/ella ha il potere di firma attribuitigli/le dal presente Statuto ed ha il potere di proporre azioni e domande e resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale. Tali poteri possono essere delegati, anche disgiuntamente, per singoli atti o categorie di atti dallo stesso Segretario Generale-legale rappresentante.

18.3 – Il Segretario Generale-legale rappresentante

- a) con il Presidente dell'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza politica generale del Movimento;
- b) ha i poteri di firma attribuitogli dal presente Statuto e dalla legge per la gestione ordinaria e per gli atti dipendenti dalle funzioni a lui delegate dall'Organo di Amministrazione. Tali poteri possono essere delegati, anche disgiuntamente, per singoli atti o categorie di atti dallo stesso Segretario Generale-legale rappresentante;
- c) coordina e promuove le attività del Movimento, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte e delle indicazioni dell'Assemblea degli Enti associati;
- d) affida ad aderenti degli Enti associati, previa loro consultazione, il coordinamento di specifiche politiche, sulla base del riconoscimento di competenze, capacità e impegno e della loro rispondenza ai principi dell'Associazione e alle sue finalità, riferendone in merito all'Organo di Amministrazione;
- e) propone per la nomina nell'ambito dell'Organo di Amministrazione di un Segretario amministrativo, cui può essere delegata firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e contribuisce con lui e con l'Organo amministrativo alla predisposizione del piano finanziario consuntivo e preventivo, secondo le linee strategiche stabilite dall'Assemblea degli Enti associati, nonché di uno o due Vicesegretari. Se non è indicato il vicario, il più anziano sostituisce il Segretario Generale-legale rappresentante in caso di impedimento temporaneo;
- f) sovrintende annualmente alla predisposizione del Bilancio sociale da approvare da parte dell'Assemblea degli Enti associati – art. 14.1 Codice del TS - e, nelle forme di legge, ne cura il deposito e la pubblicazione; sovrintende altresì alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14.2 del CTS;
- g) resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta. In caso di impedimento, le veci del Segretario Generale-legale rappresentante vengono assunte



da uno dei Vice segretari; in caso di cessazione definitiva dalla carica le veci vengono assunte da uno dei Vice segretari sino alla elezione del nuovo Segretario generale-legale rappresentante da parte dell'Assemblea degli Enti associati;

- h) esercita potere generale di verifica sulle attività delle reti, nonché di verifica sulle attività di ogni Ente associato nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, con particolare riguardo agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, all'organizzazione amministrativa e contabile e alla redazione del bilancio sospendendo le relative attività nei casi gravi di contrasto con l'indirizzo dell'Associazione e con le norme di cui al presente Statuto, e ne riferisce all'Organo di Amministrazione che delibera su sua proposta l'avvio delle procedure per l'eventuale decisione di esclusione a cura dell'Assemblea degli Enti associati; nei casi in cui l'interesse dell'Associazione lo richieda può disporre anticipatamente e con effetto immediato il divieto per le persone sottoposte a procedimento penale di far uso di nome, segni, simboli e marchi;
- i) ha tutti gli altri poteri di proposta, di nomina e di convocazione, anche sostitutivi, attribuitigli dal presente Statuto.

18.4 - Il Segretario Generale-legale rappresentante oltre agli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione; con l'ausilio dei Vice segretari, sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

#### **Titolo IV**

#### **Organi di controllo e vigilanza**

##### **Art. 19 - Organo di Controllo**

19.1 - L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, non associati agli Enti aderenti, eletti dall'Assemblea degli Enti associati. Il Presidente è scelto dai membri effettivi al proprio interno. L'Assemblea può affidare l'incarico anche ad un organo monocratico

19.2 - I membri dell'Organo di Controllo vengono scelti fra gli iscritti agli albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile. I membri durano in carica per un quadriennio, e il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.

19.3 - I supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del quadriennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla successiva Assemblea degli Enti associati, che provvede a integrare l'Organo di Controllo.

19.4 - La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale e regionale all'interno di Cittadinanzattiva. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nella esecuzione del loro mandato.

##### **Art. 20 - Competenze dell'Organo di Controllo**

20.1 - All'Organo di Controllo compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presentare all'Assemblea degli Enti associati una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) monitorare – in collaborazione con il Segretario Generale-legale rappresentante - l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- d) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017.
- e) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) esercitare inoltre e nel caso di assenza del revisore legale, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 21 - Revisore legale**

21.1 - La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un revisore legale, da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea degli Enti associati che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

### **Titolo V** **Altri Organi**

#### **Art. 22 - Il Presidente dell'Assemblea degli Enti associati di Cittadinanzattiva**

22.1 - Il Presidente dell'Assemblea degli Enti associati di Cittadinanzattiva APS è eletto tra gli aderenti agli Enti associati, secondo le modalità dell'Atto regolamentare attuativo. Il Presidente:

- a) ha, con il Segretario Generale-legale rappresentante la rappresentanza politica generale del Movimento;
- b) presiede l'Assemblea degli Enti associati, la convoca su ordine del giorno concertato con il Segretario Generale-legale rappresentante e ne dirige i lavori;
- c) si pone come organo di equilibrio e di garanzia nella vita del Movimento nelle situazioni di crisi, mantenendo una interlocuzione costante con quanti lo richiedano e sollecitando il Collegio Nazionale di Garanzia a intervenire in funzione conciliativa;
- d) assicura che lo Statuto possa trovare corretta applicazione;
- e) propone all'Assemblea degli Enti associati che sia eventualmente eletto un vicepresidente. In caso di impedimento temporaneo o di cessazione per qualsiasi

motivo dalla carica del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente. In quest'ultimo caso il Vice Presidente dovrà convocare l'Assemblea per procedere ad una nuova elezione.

#### **Art. 23. Forum dei Coordinatori delle Assemblee Territoriali**

23.1 – Il Forum è composto dai coordinatori delle Assemblee Territoriali delle Associazioni regionali di Cittadinanzattiva. Non ha propria autonomia, né giuridica né di bilancio, e le sue attività sono ricondotte a ogni effetto a Cittadinanzattiva APS. Il Forum è convocato dal Presidente dell'Assemblea degli Enti associati o dal Segretario Generale-legale rappresentante.

23.2 Il Forum dei Coordinatori delle Assemblee Territoriali ha funzione consultiva per la emersione delle esigenze locali, per un raccordo forte ed un contatto costante tra la dimensione locale e nazionale.

23.3 In occasione del rinnovo delle cariche elettive si riunisce il Forum dei Coordinatori delle Assemblee territoriali che contribuisce alla definizione delle linee delle attività associative per il quadriennio. Il Forum è consultato, almeno una volta l'anno, dal Segretario Generale-legale rappresentante per contribuire alla verifica delle linee strategiche e alla formulazione del programma delle attività associative.

#### **Art. 24. Il Collegio Nazionale di Garanzia**

24.1 - Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da cinque membri effettivi e da 5 supplenti eletti dall'Assemblea degli Enti associati tra gli aderenti agli Enti associati, su proposta del Segretario Generale-legale rappresentante.

24.2 - Al Collegio Nazionale di Garanzia, nel rispetto delle competenze degli altri Organi statutari, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) contribuire alla interpretazione dello Statuto;
- b) proporre all'Organo di Amministrazione modifiche allo Statuto per l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea degli Enti associati;
- c) valutare la compatibilità e coerenza degli Statuti degli Enti associati con le norme ed i principi del presente statuto e dei relativi allegati, della legge e dei regolamenti anche ai fini della delibera di ammissione di un nuovo Ente associato a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) intervenire in via preventiva e conciliativa per evitare i conflitti di ogni tipo interni all'Associazione;
- e) deliberare sui ricorsi contro il rigetto della domanda di ammissione all'Associazione disposto dall'Organo di Amministrazione, contro la esclusione degli Enti associati disposta dall'Assemblea degli Enti associati nonché contro i provvedimenti di sospensione disposti dal Segretario Generale-legale rappresentante;
- f) deliberare in via esclusiva, tramite apposita sezione specializzata, sui ricorsi relativi a irregolarità nelle procedure elettorali di ogni livello associativo.

24.3 - La disciplina del CNG per i requisiti di nomina a membro dello stesso, per le modalità di adunanza e decisione, per la gestione dei ricorsi dei soci e degli aderenti agli Enti Associati è normata da apposita sezione dell'Atto Regolamentare attuativo.

## **Art. 25 - Le Reti**

25.1 - Cittadinanzattiva APS realizza la tutela sociale dei diritti tramite gruppi di iniziativa civica collegati in Reti.

I Coordinatori di rete, ove nominati, attraverso rapporti annuali di iniziative e progetti, contribuiscono alla formulazione del programma delle attività associative sulla base delle linee strategiche di mandato, programma da redigere a cura dell'Organo di Amministrazione per la successiva deliberazione dell'Assemblea degli Enti associati.

25.2 - Le Reti non hanno forma né autonomia giuridica di associazione ma rappresentano una modalità organizzativa delle attività dell'Associazione Cittadinanzattiva APS.

25.3 - Sono Reti del movimento la rete europea ACN Active Citizenship Network, e le reti nazionali: Tribunale per i diritti del malato, Procuratori dei cittadini, Giustizia per i Diritti, Scuola di cittadinanza attiva, CNAMC-Coordinamento delle Associazioni dei malati cronici. I relativi nomi, segni, simboli e marchi sono di proprietà di Cittadinanzattiva APS e possono essere utilizzati anche dagli Enti associati quando la loro adesione o attività viene svolta nel rispetto del presente Statuto. Nuove reti, rispetto a quelle sopra identificate, possono essere costituite con le modalità indicate nel Codice di Condotta e nel Regolamento attuativo.

25.4 – Le modalità di costituzione e quelle operative delle Reti, nonché il loro assoggettamento alle deliberazioni degli Organi statuari di Cittadinanzattiva APS, sono disciplinate nell'apposita sezione dell'Atto regolamentare.

## **TITOLO VI**

### **Incompatibilità, conflitto di interessi, esclusione, revoca di incarichi e mozioni di sfiducia**

#### **Art. 26. Incompatibilità e conflitto di interessi**

26.1 - Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione alle Associazioni regionali di Cittadinanzattiva (APS o ODV) ed agli altri Enti Associati e la partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità di Cittadinanzattiva APS contenuti nel relativo Statuto, negli Statuti degli Enti associati, nella Carta d'identità e nel Codice di Condotta.

26.2 - Non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di cariche o funzioni, individuali o collegiali nell'associazione Cittadinanzattiva APS e la partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità di Cittadinanzattiva APS contenuti nel relativo Statuto, nella Carta dei Principi e nel Codice di Condotta.

26.3 - Laddove ne derivi un conflitto di interessi, L'assunzione di cariche o funzioni, direzionali o di coordinamento, individuali o collegiali nell'associazione Cittadinanzattiva APS è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni di cui al comma precedente ed in ogni altra associazione b) nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti; c) in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività di Cittadinanzattiva APS.

26.4 - La manifestazione, anche a titolo meramente personale, da parte di chi riveste

cariche o funzioni individuali o collegiali nell'Associazione Cittadinanzattiva APS, di valori incompatibili con i valori professati dalla stessa ed esplicitati nello Statuto, nel Codice di condotta e nella Carta di identità è causa di decadenza dalle suddette cariche e può comportare l'attivazione della procedura di esclusione dell'Ente associato, ove quest'ultimo non provveda autonomamente alla procedura di esclusione del proprio rappresentante associato.

26.5 - Il Segretario Generale-legale rappresentante, accertata una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 26.3 e 26.4, ne dà comunicazione all'Organo di Amministrazione ed all'Assemblea degli Enti associati per la successiva adozione del provvedimento di decadenza dalla carica o funzione a cura dell'Organo che l'ha conferita, ove la causa di incompatibilità non sia venuta meno per il caso di cui al 26.3.

26.6 - Nei casi di condanna definitiva per i reati per i quali consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del codice penale o di leggi speciali, nonché per gli altri reati fino al momento della riabilitazione dell'interessato, e nei casi di incompatibilità di cui all'art. 26.2, per coloro che ricoprono cariche o funzioni in Cittadinanzattiva APS, ove la causa di incompatibilità non sia venuta meno, il Segretario Generale-legale rappresentante ne dà comunicazione all'Organo di Amministrazione ed all'Assemblea degli Enti associati per la successiva adozione del provvedimento di decadenza dalla carica o funzione a cura dell'Organo che l'ha conferita.

Il Segretario Generale- legale rappresentante dà inoltre comunicazione di quanto sopra al Segretario regionale della Regione di appartenenza dell'interessato per dichiararne la decadenza e/o esclusione secondo le norme e le modalità previste dallo Statuto dell'Ente associato.

26.7 - Gli imputati dei reati di cui sopra – che ricoprono cariche o funzioni, individuali o collegiali, in Cittadinanzattiva APS - possono essere sospesi temporaneamente dal Segretario Generale-legale rappresentante, con divieto di far uso del nome e dei simboli e dei marchi di Cittadinanzattiva APS fino alla definizione del procedimento. Di tale provvedimento il Segretario Generale-legale rappresentante informa l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea degli Enti associati.

26.8 - È incompatibile con l'assunzione di cariche o funzioni, individuali o collegiali, nell'associazione Cittadinanzattiva APS, la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l'interessato ha obbligo di darne comunicazione preventiva al Segretario Generale-legale rappresentante, che ne dispone la immediata sospensione dalle cariche o funzioni e procede per la decadenza dalle predette con le modalità previste dall'articolo 26.5.

26.9 - E' inoltre vietato l'uso dei nomi, simboli, segni, marchi, sedi e strutture di Cittadinanzattiva APS in competizioni politiche o amministrative. Il Segretario Generale-legale rappresentante dà comunicazione della violazione all'Organo di Amministrazione ed all'Assemblea degli Enti associati e al Legale rappresentante dell'Ente associato per l'adozione dei provvedimenti di decadenza e/o di esclusione secondo le norme e le modalità previste dallo Statuto.

26.10 – Avverso i provvedimenti di decadenza o sospensione di cui al presente articolo, l'interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia di cui all'articolo 24.

26.11 – In caso di reiterata inerzia da parte degli Enti associati nel rilevare situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei rispettivi aderenti od anche per mancata

attivazione delle relative procedure, il Segretario Generale-legale rappresentante sollecita l'Ente associato a provvedere in merito e, in caso di ulteriore inerzia, si applica la procedura di esclusione dell'Ente associato a mente dell'Articolo 27.2 lettera e).

### **Art 27. Esclusione**

27.1 - Il provvedimento di esclusione viene adottato dall'Assemblea degli Enti associati, su proposta del Segretario Generale-legale rappresentante all'Organo di Amministrazione che istruisce la procedura, nei confronti dell'Ente associato interessato.

27.2 - Cause di esclusione sono – oltre quelle previste dall'art. 8.2 del presente Statuto -:

- a) le situazioni che prevedono l'esclusione indicate nell'articolo 26;
- b) violazioni gravi del presente Statuto; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli Organi di Cittadinanzattiva APS;
- c) la manifestazione, anche a titolo meramente personale, di valori incompatibili con i valori professati da Cittadinanzattiva APS ed esplicitati nello Statuto, nel Codice di Condotta e nella Carta di identità", da parte di chi rappresenta in qualsiasi ruolo l'Ente associato;
- d) l'uso del ruolo e della funzione, e comunque del nome di Cittadinanzattiva o di una sua articolazione, per scopi diversi da quelli perseguiti ed esplicitati nello Statuto, nel Codice di condotta o nella Carta di identità;
- e) in caso di accertata prolungata inerzia da parte dei competenti organi dell'Ente associato nel rilievo o nell'attivazione delle procedure per le situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di singoli associati/aderenti all'Ente medesimo.
- f) ripetuti provvedimenti di sospensione confermati ai sensi dell'Articolo 18.3 lettera g).

27.3 - Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, l'Ente interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

### **Art. 28 - Revoca di incarichi e mozioni di sfiducia**

28.1 - La revoca di qualsiasi incarico di rappresentanza o di coordinamento può essere disposta a seguito di verifica - da parte degli Organi di Cittadinanzattiva APS – dalla quale emergano ragioni di contrasto con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e gestione.

28.2 – Possono deliberare – ove richiesti dall'interessato - in materia di ricorsi contro la revoca di incarichi gli Organi sovraordinati rispetto a quelli che hanno proceduto alla revoca e, in caso di revoca disposta dall'Assemblea degli Enti associati, il Collegio Nazionale di Garanzia di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Gli interessati hanno diritto di conoscere puntualmente la contestazione e di essere ascoltati dagli organi superiori.

28.3 - Salvo i casi di cui ai commi precedenti, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia (con delibera di decadenza dall'incarico) approvata dallo stesso Organo che ha proceduto all'elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti secondo le modalità specificate nel Regolamento attuativo.

## **TITOLO VII**

### **Simboli, patrimonio e responsabilità. Bilanci, scritture contabili e registri obbligatori**

#### **Art. 29. Simboli**

29.1 - Tutti i nomi, segni, simboli, inclusi i marchi denominativi e figurativi (loghi), di Cittadinanzattiva, compresi quelli delle Reti, sono di proprietà esclusiva di Cittadinanzattiva APS. Sono segni registrati di Cittadinanzattiva APS il nome e il logo originale del Movimento Federativo Democratico (MFD), il nuovo nome di "Cittadinanzattiva" e il logo ove figura il nome dell'organizzazione e la figura stilizzata del cittadino che attraversa la città, quelli relativi alle reti di cui all'art. 25, ai progetti registrati come PIT-Salute e PIT-servizi, "Premio Alesini", "Audit civico", "Scuola Civica" tutti regolarmente depositati. Eventuali altri marchi potranno essere registrati dal Segretario Generale-legale rappresentante previa condivisione con l'Organo di Amministrazione.

29.2 – Le Associazioni regionali di Cittadinanzattiva quali Enti associati possono utilizzare nomi, segni, simboli e marchi denominativi e figurativi (loghi) di Cittadinanzattiva APS di cui al comma precedente con la integrazione del nome della Regione. Il Segretario Generale-legale rappresentante deposita la domanda per la registrazione come marchio di ogni altro nome, segno o simbolo di nuove aree specifiche di attività o di nuove iniziative del Movimento.

#### **Art. 30. Patrimonio ed entrate**

30.1 - Il patrimonio di Cittadinanzattiva APS è costituito dalle quote associative, da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti

30.2 - Cittadinanzattiva APS dispone del suo patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

30.3 - I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

30.4 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto a FONDACA (Fondazione per la Cittadinanza Attiva) previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta per legge.

#### **Art. 31. Bilancio consuntivo e preventivo**

31.1 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.

31.2 - Entro il 15 aprile di ciascun anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre in prima convocazione, entro il 30

aprile, all'approvazione dell'Assemblea degli Enti associati, previa verifica da parte dell'Organo di Controllo e del Revisore legale. Nel caso in cui dovessero ricorrere i requisiti di legge, la seconda convocazione non può essere prevista nello stesso giorno della prima e comunque non oltre i 30 giorni dalla stessa.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della nota integrativa, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

31.3 - Di norma entro gennaio di ciascun anno, e comunque non oltre i termini fissati per il consuntivo, è predisposto dai medesimi soggetti un bilancio preventivo. Fino all'approvazione di esso da parte dell'Assemblea degli Enti associati, si procede con esercizio provvisorio.

31.4 - La comunicazione della riunione dell'Assemblea degli Enti associati indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti, almeno quindici giorni prima, con raccomandata, telegramma o con posta certificata.

31.5 - Il bilancio di esercizio (o consuntivo) deve essere depositato presso la sede di Cittadinanzattiva APS nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea degli Enti associati (Direzione nazionale), a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

31.6 - I bilanci nazionali sono pubblicati annualmente in apposita sezione del sito Internet di Cittadinanzattiva APS e sono depositati presso il registro unico del Terzo Settore o presso altro organo previsto dalla legge.

### **Art. 32 – Bilancio Sociale**

32.1 - L'Associazione pubblica annualmente, e tiene aggiornati, nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

32.2 L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

### **Art. 33 – Libri sociali obbligatori**

33.1 - Cittadinanzattiva APS, oltre l'apposito Registro in cui sono iscritti gli eventuali volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale, detiene i seguenti libri sociali :

- a) il libro, anche se del caso nella sua forma digitale, degli Enti associati contenente, in eventuale specifica sezione, anche l'elenco degli aderenti ai singoli Enti associati;
- b) il Registro dei volontari aderenti agli Enti associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

33.2 - I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo



cui si riferiscono.

33.3 - Gli Enti associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite presentazione di apposita e motivata domanda all'Organo di Amministrazione che decide in merito entro 15 giorni dalla ricezione.

#### **Art. 34 . Avanzi di gestione**

34.1. A Cittadinanzattiva APS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

34.2. È fatto obbligo agli Organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva APS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

34.3. I proventi delle attività non possono essere in alcun caso divisi tra gli aderenti, anche in forme indirette.

### **TITOLO VIII**

#### **Disposizioni transitorie, finali e norme di rinvio**

#### **Art. 35 . Disposizioni transitorie**

In via transitoria e in sede di prima applicazione del presente Statuto e del relativo Regolamento attuativo, tutti i termini ivi previsti sono ridotti alla metà.

#### **Art. 36 . Disposizioni finali**

36.1 Il presente Statuto di Cittadinanzattiva APS, approvato dalla Direzione Nazionale nella seduta del 29/08/2020 e dal Congresso Nazionale straordinario riunitosi il 27 Ottobre 2020, è vincolante per tutti gli Enti associati e per i loro associati/aderenti.

#### **Art. 37 - Rinvio**

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare il Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni, le norme del codice civile nonché le norme attuative degli Atti Regolamentari.